



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ...2.7.NOV.2012.....



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/148/CU2/C1

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE 2012, N. 188, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN
MATERIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE. (A.S. 3558).**

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

Premesso che in sede di **Conferenza Unificata del 25 luglio 2012** la Conferenza delle Regioni ha espresso, in merito al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", **parere negativo** con contestuale consegna di un documento di osservazioni critiche e proposte emendative;

fermi restando gli effetti derivanti dall'impugnativa dell'art. 23 del DL 98/2011 proposta dalle Regioni Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna e dell'art. 17 del D.L. 95/2012 proposta dalle Regioni Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna e Veneto;

le Regioni esprimono parere negativo sul disegno di legge in oggetto, dal momento che lo stesso aggrava l'incertezza del quadro normativo di riferimento, determinata dai precedenti provvedimenti intervenuti in materia, e non individua gli strumenti necessari a garantire la tenuta del sistema istituzionale in esito alla procedura di riordino, causando pertanto gravi ricadute sui territori.

Con riferimento, inoltre, al parere della Conferenza Unificata da rendere ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del D.L. 95/2012, in merito al riordino delle Province ubicate nei territori delle Regioni che non hanno presentato la relativa proposta, **le Regioni Lazio e Calabria esprimono parere negativo.** Al riguardo si rappresenta, altresì, che la Regione Calabria ha provveduto ad inviare la proposta di riordino - approvata in Consiglio Regionale il 24.10.2012 - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 25.10.2012 (v. allegato).

Le Regioni ritengono comunque di evidenziare, ed in alcuni casi ribadire, i profili di criticità sul provvedimento in esame e, al fine di non aumentare quell'incertezza istituzionale presente in un quadro normativo troppo frammentato e confuso, formulano alcune proposte emendative.

Sull'atto legislativo

Preliminarmente, le Regioni ritengono di rilevare le criticità determinate dal continuo utilizzo della decretazione d'urgenza tanto con riferimento ai profili di legittimità costituzionale della stessa quanto con riferimento a quelli connessi agli aspetti di merito.

In particolare l'evidente mancanza del requisito della straordinarietà per i presupposti di necessità e urgenza induce le Regioni a non condividere le modalità di intervento del Governo nelle forme e nei contenuti.

Sui requisiti di riordino

Deve altresì essere segnalato che permangono dubbi sulla coerenza, razionalità e ragionevolezza del provvedimento nella parte in cui, nelle medesime norme, da una parte dispone che, alla procedura di

riordino, si applicano i requisiti previsti dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012 e dall'altra vengono fatte salve situazioni particolari.

Sulla chiarezza del quadro normativo con particolare riferimento all'individuazione delle funzioni delle Province

L'intervento di un nuovo ed ulteriore decreto legge sulla materia rende assai complessa la definizione del quadro normativo attualmente vigente con riferimento alla determinazione delle funzioni della "nuova" Provincia.

Preliminarmente, si sottolinea la *deminutio* del ruolo del legislatore regionale al quale risultano sottratte le possibilità discrezionali di scelta su quali debbano essere le funzioni amministrative effettivamente svolte dalle Province nonché la mancata armonia degli ultimi interventi (DL 201/11; DL 95/2012 e DL 188/2012) con il disposto degli articoli 114 e 118 della Costituzione.

Né si può condividere, in linea di principio, che le disposizioni dei decreti legge sopra richiamati siano fra di loro effettivamente ed efficacemente coerenti.

Il susseguirsi di provvedimenti (art. 23 comma 14 e 18 del DL 201/2011, art. 17 comma 6 e comma 10 del DL 95/2012, art. 4 DL 188/2012) incidenti sulla medesima materia in maniera non organica genera una complessiva confusione all'interno del quadro normativo di riferimento: sarebbe perciò opportuno che il disegno di legge di conversione in legge del decreto chiarisca che il comma 18 dell'art. 23 risulta abrogato, venendo quindi meno la scadenza temporale ivi prevista e l'ipotesi di conseguente esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo.

Le Regioni esprimono, inoltre, forti perplessità sulla individuazione di criteri ancora più flessibili di quelli individuati nella Determinazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012 per la individuazione del Comune Capoluogo di Provincia: ritengono al contrario che sia necessario limitare la prevalenza di logiche localistiche e di contenere la conflittualità nei territori. Richiedono, pertanto, che vengano stabiliti criteri rigidi e certi per l'individuazione del Capoluogo di Provincia.

In via meramente incidentale, nonostante la materia non rientri fra quelle di espressa competenza delle Regioni, risulta necessario garantire la massima coerenza fra le funzioni e gli organi delle Province.

PROPOSTE EMENDATIVE

1 - All'articolo 4, comma 1, del dl 188/2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

- la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

“10-bis. Nelle materie di cui all'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione, Le Regioni possono trasferire e provvedere al riordino delle funzioni già conferite alle Province, sulla base dei principi di sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza, nel rispetto dell'art. 118 della Costituzione. Le funzioni restano conferite fino a quando le Regioni non dispongono diversamente”.

Motivazione: l'emendamento intende eliminare l'obbligo per le Regioni di allocare esclusivamente in capo ai Comuni o a se stessa le funzioni già conferite alle Province poiché tale obbligo appare contraddire il principio di sussidiarietà fissato dall'art. 118 Costituzione e, quindi, comprimere illegittimamente la potestà legislativa regionale.



10-ter. Le Regioni, quando provvedono, ai sensi del comma 10-bis, all'acquisizione di funzioni delle Province, con conseguente trasferimento di risorse umane, possono procedere, al fine razionalizzare i propri assetti organizzativi, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) della L. 135/2012, nei termini e con le modalità e per gli effetti previsti dalla medesima lettera. Entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente, le Regioni procedono alla rideterminazione della dotazione organica con soppressione dei relativi posti.

10-quater. Fino all'applicazione del contratto collettivo nazionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale trasferito dalla provincia originaria all'ente a qualsiasi titolo subentrante ai sensi del comma 10-bis mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio già maturata; i compensi di produttività e le indennità accessorie del personale medesimo rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento.”.

- dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) al comma 13 sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: “Il trasferimento della proprietà di beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Gli effetti derivanti dai trasferimenti di funzioni di cui al presente articolo ai comuni e alle Regioni non rilevano ai fini del patto di stabilità e della disciplina delle spese di personale.”.

Motivazione degli art.10 ter e 10 quater e della lettera b-bis): Occorre tenere conto delle ricadute sull'organizzazione interna e sulla spesa di personale dell'eventuale acquisizione da parte delle amministrazioni regionali (e comunali) di funzioni, e conseguentemente delle relative risorse umane, delle province. Si fa notare che l'applicazione del comma 10-ter proposto riguarderebbe indistintamente personale proprio delle regioni e personale provinciale di neo-acquisizione. Essenziale è, altresì, che i processi di trasferimento delle funzioni siano comunque neutrali ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità e della disciplina delle spese di personale. In assenza di dette norme, il riordino delle funzioni appare pressoché impraticabile.

Sul punto, si allega anche al presente documento il **contributo** elaborato dalla Regione Emilia Romagna in qualità di Coordinatrice in materia di Politiche del Personale e Contratti.

2 - **Al comma 1 dell'articolo 5 del dl 188/2012**, sopprimere la lettera i) o, in alternativa, aggiungere le seguenti parole: "*fatte salve le diverse disposizioni regionali*".

Motivazione: l'irrigidimento delle funzioni della città metropolitana impedisce qualsiasi effettivo riordino, soprattutto quando la città metropolitana è di dimensioni molto vaste.

3 - **Dopo l'articolo 5 del dl 188/2012**, è inserito il seguente:

Art. 5bis

(Città metropolitane istituite all'interno di una provincia)

1. Le regioni possono con legge, entro il 30 giugno 2013, previa Intesa con il Governo sancita in sede di Conferenza Unificata, delimitare il territorio della città metropolitana, limitandolo ai comuni contermini al comune capoluogo di regione.
2. In tal caso:



- a) il territorio già individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, come territorio della città metropolitana è costituito in territorio provinciale e la provincia esercita le sue funzioni fondamentali anche sul territorio della città metropolitana;
- b) alla città metropolitana spettano le funzioni fondamentali di cui all'articolo 18, comma 7, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;
- c) in relazione alle funzioni da esercitare, alla città metropolitana è assegnata quota parte del patrimonio, delle risorse umane e strumentali dei comuni e della provincia come individuati ai sensi della legge regionale, nonché le risorse finanziarie di spettanza di cui di cui all'articolo 18, comma 8, lettera b), del decreto-legge 95/2012.

Motivazione: occorre rendere più flessibile la disciplina della città metropolitana, che altrimenti (come nel caso della Toscana, ma il problema è più diffuso) diventa qualcosa che con la città non ha niente a che vedere.

4 - Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

Articolo 7 bis
(Abrogazioni)

Il comma 18 dell'art. 23 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 è abrogato"

Motivazione Seppure si ritiene che la disposizione (art. 23 comma 18 dl 98/2011) potrebbe essere implicitamente abrogata, si chiede che nella legge di conversione sia comunque resa esplicita tale previsione al fine di consentire la maggiore chiarificazione possibile del quadro normativo vigente.

Roma 22 novembre 2012





Oggetto: Osservazioni in merito a conversione del Decreto Legge n. 185/2012 e del Decreto Legge n. 188/2012.

Conversione Decreto Legge n. 185/2012

Con riferimento al contenuto del D.L. n. 185/2012, non si rilevano problematiche particolari da evidenziare anche alla luce delle recenti istruzioni impartite da INPS ex gestione INPDAP con messaggio n. 18296 in data 9/11/2012. Si rileva, peraltro, che sempre in tema di applicazione della sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale, potrebbe risultare utile chiarire, in particolare per enti e aziende del Servizio Sanitario Nazionale, le modalità di copertura delle somme non corrisposte nel periodo 2011-2012 in ragione di quanto disposto dall'art. 9, comma 2 del D.L. n. 78/2010.

Conversione Decreto Legge n. 188/2012

Con riferimento al contenuto dell'art. 6 del D.L. n. 188/2012, nella sua lettura coordinata con l'art. 17 del D.L. n. 95/2012 convertito con L. n. 135/2012 si evidenziano le seguenti osservazioni:

- a) Il processo di trasferimento del personale disegnato nell'art. 6 tratta esclusivamente la gestione della prima fase legata alla successione fra Province pre-esistenti e nuove Province (comma 3) e di quella successiva legata all'allocazione delle funzioni statali ai Comuni e delle funzioni regionali (comma 4). La prima è da attuarsi ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001. Per la successiva la norma richiama solo l'obbligo dell'esame congiunto con le OO.SS., quando, pure questa ulteriore procedura di mobilità del personale, dovrebbe essere gestita con le regole del sopra richiamato art. 31, trattandosi sempre di passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività. A



questo riguardo si ritiene quindi necessaria un'ideale precisazione per evitare dubbi interpretativi e confusione procedurale;

- b) Nulla viene stabilito per quanto riguarda gli eventuali processi di mobilità da attivare qualora, a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche "tenendo conto dell'effettivo fabbisogno" (comma 3), nelle nuove Province si rilevino eccedenze di personale. Una lettura sistematica nell'ambito dell'ordinamento del lavoro pubblico, farebbe ritenere applicabili le norme di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001. Tuttavia tale disciplina dovrebbe essere meglio coordinata con l'art. 2 del D.L. n. 95/2012 che prevede procedure particolari di rilevazione delle vacanze di organico nelle pubbliche amministrazioni, potenzialmente utilizzabili per la ricollocazione del personale provinciale in esubero. Meglio sarebbe prevedere procedure di ricollocazione del personale eventualmente in esubero che stabiliscano come quadrante prioritario per l'incrocio fra eccedenze e vacanze di organico il territorio regionale, prendendo in considerazione le disponibilità di tutte le pubbliche amministrazioni statali e locali. A tale riguardo le Regioni potrebbero svolgere un'opportuna attività di coordinamento dei complessivi processi di riallocazione del personale.
- c) Anche in tale fase appare opportuno riproporre quanto proposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con il proprio documento 12/115/CU2/C2 del 25/7/2012 "Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*", e in particolare l'emendamento n. 4 – Riduzione delle dotazioni organiche delle PA relativo alla possibilità di ampliare il campo di applicazione della disposizione di cui all'art. 2 comma 11 e seguenti L. 135/2012. Le Regioni chiedono di poter procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei propri dipendenti che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 11 lettera a). La richiesta di favorire l'esodo del personale in soprannumero, a seguito di verifica delle dotazioni organiche, consentirebbe, tra l'altro, di favorire i processi di riorganizzazione da effettuarsi in applicazione del riordino complessivo delle Province.

f.to Il Coordinatore della Commissione
Affari Istituzionali e Generali - Materia "Politiche
del Personale e Contratti"

Donatella Bortolazzi





Consiglio Regionale della Calabria

SEGRETARIATO GENERALE
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA

COPIA

Reggio Calabria, 25 ottobre 2012

Consiglio Regionale della Calabria
SEGRETARIATO GENERALE
Prot. n. 46370 del 25-10-2012
Classificazione 2.16.3

Al Presidente
del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna, 370
00187 - ROMA

OGGETTO: Ordine del giorno n. 81.

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza si trasmette l'ordine del giorno di cui all'oggetto, approvato dal Consiglio regionale nella 50^a seduta del 24 ottobre 2012.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)





Consiglio Regionale della Calabria
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA

AL FAX N° 06-67793543

ALL'ATTENZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO
DEI MINISTRI

DA PARTE DI: SEGRETERIA ASSEMBLEA
CONSIGLIO REGIONALE DELLA
CALABRIA

OGGETTO: O.d.g. APPROVATO
NELLA 50ª SEDUTA
DEL 24.10.2012

PAGINE: 3 (Esclusa la presente)

Stiamo trasmettendo dal nostro Fax n° 0965/880368

Per eventuali chiarimenti od imperfezioni nella trasmissione, Vi preghiamo di telefonare al numero 0965/24133 -26352



*** RAPPORTO TX ***

N. LAV.	MODO	NR.	ID/TEL. RICEVENTE	ORA INIZIO	PAGINA	RISULTATO
2565	TX ECM	001	0667793543	25/10 10:35	004	OK 00'44





Consiglio Regionale della Calabria

ORDINE DEL GIORNO N. 81

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che il Governo attraverso il D.L. n. 95/12, convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012 n. 135, ed in particolare con l'art. 17 del medesimo D.L. convertito, ha provveduto al riordino delle Province e loro funzioni;

PREMESSO altresì che con successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, il Governo ha stabilito i seguenti criteri per il riordino: a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento km²; b) popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti;

CONSIDERATO che il procedimento di riordino delle Province, così come previsto dall'art. 17 del Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, presenta forti dubbi di costituzionalità in relazione 1) alla violazione degli artt. 77 e 144 Cost. stante la manifesta assenza dei requisiti di necessità ed urgenza per l'adozione del Decreto legge; 2) alla violazione degli artt. 3, 5, 114 e 117 Cost. in quanto detto riordino incide in maniera irrazionale sul sistema delle autonomie locali costituzionalmente garantito, cagiona ingiustificate disparità di trattamento tra i cittadini mediante adozione di criteri arbitrari per il riordino quali la dimensione territoriale e la popolazione residente, oltre che costituisce una indebita invasione della sfera di competenza legislativa regionale; 3) alla violazione dell'art. 118 Cost. che impone nella distribuzione delle funzioni amministrative tra i vari livelli di governo il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; 4) alla violazione dell'art. 133 Cost. che prevede un articolato processo di consultazione, in specie delle popolazioni interessate;

VISTE le indicazioni del Consiglio delle Autonomie Locali, così per come formalizzate nel documento approvato all'unanimità dal medesimo organo in data 1.10.2012, in cui — anche tenendo conto della "storia territoriale" del comprensorio della Provincia di Catanzaro e delle successive argomentazioni che a suo tempo avevano portato alla costituzione delle Province di Crotona e di Vibo Valentia — si sottolineava l'abnormità della scelta operata dal Governo sottesa all'attuazione di un piano di riordino non condiviso dai territori coinvolti e, soprattutto, in assoluto contrasto con l'iter procedimentale stabilito dall'art. 133 della Costituzione, il quale mette al centro del processo la volontà dei comuni;

TENUTO CONTO che il Consiglio regionale della Calabria auspica che il Governo proceda ad un riassetto organico dell'intero ordinamento statale del Paese nel quale può essere considerata anche l'abolizione di tutte le province;





Consiglio Regionale della Calabria

Tanto premesso, visto e considerato

APPROVA E SOSTIENE

la decisione della Giunta regionale di adire la Corte Costituzionale al fine di ottenere l'espunzione dall'ordinamento giuridico delle citate norme in quanto volte a violare l'ordinamento costituzionale e la ivi delineata divisione di poteri e funzioni.

INDICA

Al Governo Nazionale quale priorità assoluta il mantenimento dell'attuale assetto politico-amministrativo ed istituzionale con la conseguente conferma delle quattro Province oltre che della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

F.to: Dattolo, Bilardi, Chiappetta, Serra, De Masi, Sulla, Loiero, Ciconte, Bova.

Hanno votato a favore i gruppi: POPOLO DELLA LIBERTA', SCOPELLITI PRESIDENTE, INSIEME PER LA CALABRIA, UDC-UNIONE DI CENTRO, PARTITO DEMOCRATICO, AUTONOMIA E DIRITTI, ITALIA DEI VALORI (con il voto contrario dell'on. Giordano), PROGETTO DEMOCRATICO, MISTO.

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella 50^a seduta del 24 ottobre 2012.

Reggio Calabria, 25 ottobre 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)

